(N. 148-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1953

modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1954 (V. Stampato N. 492)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1954

Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.)

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.	Art. 1.
Il capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) è elevato da 200 milioni di lire a 3 miliardi di lire.	*Identico.*
Art. 2.	Art. 2.
All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento pari a 2.100 milioni di lire.	*Identico.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La spesa relativa sarà iscritta per lire 700 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 700 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potrà essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni all'A.M.M.I. sulla quota di partecipazione statale entro i limiti di lire 1.400 milioni, riferibili agli esercizi 1954-55 e 1955-56, e per la durata del biennio suddetto.

Sulle somme anticipate sarà applicato il tasso vigente per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI